



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Revisione del Regolamento per la generazione, gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale sui risultati della ricerca CNR

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 19 dicembre 2019, ha adottato all'unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. 338/2019 – Verb. 393

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il decreto legislativo del 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore in data 1° agosto 2018;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 14, prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 2019, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in data 19 febbraio 2019, sul sito del CNR, entrato in vigore in data 1° marzo 2019;

CONSIDERATE le disposizioni del Codice della Proprietà Industriale emanato con D. Lgs. n. 30/2005 e successive integrazioni e modificazioni, nonché della Legge sul Diritto d’Autore n. 633/1941 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il Regolamento per la generazione, gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale sui risultati della Ricerca CNR, emanato con provvedimento del Presidente CNR n. 122, prot. AMMCNT-CNR n. 0069199 del 14.11.2013, entrato in vigore in seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

VISTA la relazione predisposta dal Responsabile dell’Unità Valorizzazione della Ricerca della Direzione Centrale Supporto alla Ricerca, sottoscritta dal Direttore Generale e trasmessa con prot. AMMCNT-CNR n. 0089475 del 12 dicembre 2019;

CONSIDERATO che il CNR ha tra i propri scopi istituzionali il compito di promuovere e valorizzare ricerche nei principali settori della conoscenza, perseguendo l’integrazione delle discipline e delle tecnologie, e di trasferirne e applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese;

CONSIDERATO che il CNR ha tra i propri obiettivi, come definiti all’articolo 3 dello Statuto, quello di promuovere la valorizzazione e l’utilizzazione dei risultati della ricerca;



CONSIDERATA la necessità di rivedere il testo del “Regolamento per la generazione, gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale sui risultati della Ricerca CNR” sinora adottato, al fine di implementare modelli più funzionali relativamente ai processi di tutela, gestione e valorizzazione dei risultati della ricerca dell’Ente ed armonizzare le disposizioni ivi previste con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato;

CONSIDERATO che la proposta di ridefinizione del quadro regolamentare vuole meglio delineare l’ambito di applicazione del Regolamento, chiarendo altresì ruoli e competenze delle diverse strutture organizzative dell’Ente coinvolte, a vario titolo, nei processi di tutela, gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale sui risultati della ricerca del CNR;

CONSIDERATO che le modifiche apportate al Regolamento riguardano altresì la ridefinizione di alcuni aspetti procedurali, al fine di ottimizzare e snellire i processi amministrativi e decisionali connessi alle procedure di tutela e valorizzazione dei diritti di privativa;

VISTO il nuovo testo del “Regolamento per la generazione, gestione e valorizzazione della proprietà industriale sui risultati della ricerca CNR”

VISTO il verbale n. 1644 del Collegio dei revisori dei conti della riunione del 18 dicembre 2019;

DELIBERA

1. Di approvare l’allegato Regolamento per la generazione, gestione e valorizzazione della proprietà industriale sui risultati della ricerca del CNR.

IL PRESIDENTE

F.to digitalmente Massimo Inguscio

IL SEGRETARIO

F.to digitalmente Fabrizio Fratini

VISTO DIRETTORE GENERALE

F.to digitalmente Giambattista Brignone

REGOLAMENTO PER LA GENERAZIONE, GESTIONE E VALORIZZAZIONE DELLA PROPRIETA'
INDUSTRIALE SUI RISULTATI DELLA RICERCA DEL CNR

PREMESSE

1. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (nel seguito indicato come "CNR" o come "ente"), in un quadro di cooperazione e integrazione europea, ha il compito di svolgere, promuovere, trasferire, valutare e valorizzare ricerche nei principali settori della conoscenza e di applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese;
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) dello Statuto, il CNR ha come missione e obiettivo quelli di promuovere la valorizzazione e la utilizzazione dei risultati della ricerca;
3. La valorizzazione dei risultati della ricerca del CNR può avvenire mediante pubblicazione su riviste a diffusione internazionale, presentazione a conferenze e workshop di alto livello, partecipazione a progetti di ricerca (anche commissionata e/o in collaborazione) e di sviluppo e, nel caso in cui i risultati della ricerca siano stimolo di invenzioni (o di altro presupposto di diritto di privativa industriale) mediante il deposito di una domanda di brevetto (o di altro titolo di proprietà industriale) e successiva concessione di licenze d'uso o cessioni.
4. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. e) dello Statuto, il Consiglio di amministrazione delibera i regolamenti dell'ente e le loro modificazioni;
5. Per previsione statutaria, spetta al Direttore generale del CNR la predisposizione di schemi di regolamento da sottoporre al Presidente per la presentazione e l'eventuale approvazione del Consiglio di amministrazione;
6. L'attività di valorizzazione dei risultati della ricerca presuppone un regolamento interno al CNR, che disciplini le fasi di generazione, gestione e valorizzazione della proprietà industriale nonché presupposti, tipologie, finalità e procedure connessi;
7. Il CNR ha adottato un regolamento sull'avvio di imprese spin-off¹ con il quale il testo che segue è coordinato.

PARTE I. NORME GENERALI

Articolo 1. Oggetto e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le fasi di generazione, gestione e valorizzazione della proprietà industriale del CNR.

Articolo 2. Definizioni

¹ "Regolamento per la costituzione e la partecipazione del CNR alle imprese spin-off", delibera del Consiglio di Amministrazione del CNR del 5 febbraio 2019 n.18/2019.

Ai fini del presente Regolamento, i seguenti termini assumono il significato per ciascuno di essi indicato, a prescindere dall'utilizzo al singolare o al plurale, anche là dove utilizzati in parti precedenti del presente Regolamento:

- a) CPI: è il Codice della Proprietà Industriale, approvato con Decreto legislativo 10.02.2005 n. 30, e successive integrazioni e modificazioni.
- b) Diritti di Proprietà Industriale (DPI) o Privative Industriali: sono i diritti su invenzioni, modelli di utilità, marchi, disegni e modelli, topografie di prodotti a semiconduttori, nuove varietà vegetali.
- c) Inventore: è il Personale CNR, Strutturato e Non Strutturato, che, sulla base della normativa vigente, ha generato un risultato della ricerca suscettibile di tutela attraverso DPI.
- d) Know-how: è l'insieme delle conoscenze, codificate e non, di titolarità del CNR, derivanti dalle ricerche svolte e che non formano oggetto di specifici Diritti di Proprietà Industriale.
- e) Personale CNR Strutturato: sono i lavoratori dipendenti del CNR con contratto di lavoro subordinato, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato.
- f) Personale CNR Non Strutturato: sono gli addetti pro tempore allo svolgimento delle attività di ricerca CNR che non intrattengono con l'ente un rapporto di lavoro subordinato, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, gli assegnisti, i borsisti, gli stagisti presso il CNR, i contrattisti di ogni genere, il personale associato al CNR debitamente autorizzato dalla propria istituzione di appartenenza.
- g) Ricerca Finanziata: ai sensi dell'art. 65, comma 5, CPI, è la ricerca finanziata, in tutto o in parte, da soggetti privati o realizzata nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dal CNR. Ai fini del presente Regolamento, rientrano nella definizione di Ricerca Finanziata: la Ricerca Contrattuale, la Ricerca Collaborativa e la Ricerca su Base Competitiva, come di seguito definite.
- h) Ricerca Contrattuale: è la Ricerca Finanziata da un soggetto privato interessato a un particolare obiettivo o alla risoluzione di un problema. È altrimenti detta "conto terzi".
- i) Ricerca Collaborativa: è la Ricerca Finanziata svolta tra almeno due parti indipendenti, finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla suddivisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. La prestazione di servizi di ricerca non è considerata forma di Ricerca Collaborativa.
- j) Ricerca su base competitiva: è la Ricerca Finanziata da soggetti pubblici o privati a seguito della partecipazione dell'ente a bandi, avvisi, call internazionali, nazionali o regionali.
- k) Ricerca Autonoma: ai sensi dell'art. 65, comma 1, CPI, è la ricerca che non rientra nella definizione di Ricerca Finanziata.
- l) Risultati della Ricerca: sono le invenzioni, i modelli di utilità, i marchi, i disegni e modelli, le topografie di prodotti a semiconduttori, le nuove varietà vegetali, le banche dati, i programmi per elaboratore e il know-how che derivino dalla ricerca CNR e che siano suscettibili di formare oggetto di proprietà intellettuale.

- m) Invenzioni occasionali: sono le invenzioni realizzate dal personale CNR al di fuori della prestazione di lavoro, ovvero al fuori del vincolo di subordinazione.
- n) Struttura Interna: è la struttura dedicata alla valorizzazione della ricerca del CNR incaricata del coordinamento e del supporto alle attività di generazione, gestione e valorizzazione dei DPI.
- o) Referenti per la Proprietà Industriale: sono le unità di personale afferenti alla Struttura Interna incaricate dal Responsabile della Struttura stessa come responsabili delle attività di tutela e gestione dei DPI e/o della negoziazione e stesura dei contratti per la tutela e valorizzazione della proprietà intellettuale sui risultati della ricerca del CNR.

Articolo 3. Diritti morali sulle privative industriali del CNR

I diritti morali sulle privative industriali (DPI) create dal personale CNR spettano sempre agli Inventori, a prescindere dalla titolarità dei DPI, e sono inalienabili.

Articolo 4. Titolarità delle privative industriali nel caso di Ricerca Autonoma

1. La titolarità dei diritti di proprietà industriale su invenzioni brevettabili, modelli di utilità e nuove varietà vegetali, conseguiti all'interno di attività di Ricerca Autonoma, spetta agli Inventori.
2. Ai fini della corretta applicazione dell'art. 65 comma 1 del CPI, è fatto obbligo agli Inventori di comunicare preventivamente alla Struttura Interna l'intenzione di procedere al deposito, a titolarità propria o di soggetti terzi, delle privative di cui al comma 1, unitamente a una dichiarazione che ne confermi la generazione nell'ambito di attività di Ricerca Autonoma. Successivamente al deposito, gli Inventori sono tenuti a comunicare alla Struttura Interna l'avvenuto deposito, gli estremi dello stesso e tutte le informazioni rilevanti ad esso connesse.
3. Relativamente alla ripartizione di eventuali proventi derivanti dallo sfruttamento economico delle privative di cui al presente articolo, valgono le previsioni dell'art. 65, comma 3, CPI. L'Inventore sarà tenuto a corrispondere al CNR il 50% di tutti i proventi o canoni adesso spettanti per lo sfruttamento commerciale dei DPI.
4. Prima di dare avvio alle procedure di deposito, l'Inventore può offrire al CNR la possibilità di acquisire la titolarità dei Diritti di Proprietà Industriale. In caso di accettazione da parte del CNR, si applicano le disposizioni degli artt. 11 e 24 e relativi adempimenti. La decisione definitiva di acquisizione spetta al Responsabile della Struttura interna ed è insindacabile.
5. In caso di rinuncia da parte del CNR ad acquisire la titolarità dei Diritti di Proprietà Industriale, si applicano comunque le disposizioni di cui al comma 3.
6. Per le privative industriali non comprese nel comma 1, si rimanda all'art. 11 del presente Regolamento.

Articolo 5. Invenzioni occasionali

1. Le invenzioni occasionali del personale CNR, ancorché rientranti in uno dei campi di attività del CNR, sono escluse dalla disciplina prevista dal presente Regolamento.

2. L'Inventore è comunque tenuto a comunicare alla Struttura Interna l'avvenuto deposito di DPI a tutela di invenzioni occasionali, ai fini dell'eventuale esercizio di diritto di opzione da parte dell'Ente, in accordo all'art. 64, comma 3, CPI.

Articolo 6. Tutela della natura confidenziale delle informazioni

1. Il Personale CNR, Strutturato e Non Strutturato, è tenuto alla massima attenzione nella divulgazione dei Risultati della Ricerca contenuti in rapporti di invenzione, ovvero in domande di brevetto depositate e non ancora pubblicate, nonché al Know-how ad essi associato.
2. Nelle relazioni con soggetti esterni al CNR che comportino la comunicazione di Know-how dell'ente, è fatto obbligo al Personale CNR, Strutturato e Non Strutturato, di utilizzare gli accordi di confidenzialità predisposti dalla Struttura Interna o da questa preventivamente autorizzati.
3. Resta inteso che, qualora gli Inventori CNR abbiano ommesso di informare il CNR dell'esistenza di pre-divulgazioni di cui gli stessi siano autori, il CNR ripeterà a carico dei responsabili gli oneri sostenuti per le procedure di protezione che, a causa delle pre-divulgazioni, non possano condurre alla concessione della privativa, ferme restando le eventuali ulteriori responsabilità penali, civili, amministrative e disciplinari.

Articolo 7. Titolarità delle privative industriali nel caso di Ricerca Finanziata

1. Ricerca Contrattuale

A fini di garantire il rispetto delle norme in materia di aiuti di stato²:

- a) I Risultati della Ricerca Contrattuale, se suscettibili di tutela attraverso privative industriali, sono di titolarità del CNR. Sono salve le norme sulla co-titolarità, qualora i risultati siano stati conseguiti con il contributo inventivo, documentato, di personale esterno.
- b) I DPI sui Risultati della Ricerca Contrattuale potranno essere acquisiti dal committente attraverso la concessione, da parte del CNR, di una licenza d'uso - esclusiva, non esclusiva o per campo d'uso - a titolo oneroso. I termini e le condizioni economiche della licenza d'uso potranno essere stabiliti nel contratto di affidamento delle attività di ricerca e dovranno in ogni caso prevedere almeno un corrispettivo congruo in termini di royalties sul fatturato e di minimi annuali garantiti. In tal caso, i costi integrali connessi con le formalità di protezione dei DPI saranno in capo al committente.
- c) In nessun caso i costi sostenuti dal committente nell'ambito della Ricerca Contrattuale potranno essere considerati come un anticipo dei costi per le formalità di protezione, o dei corrispettivi per la licenza d'uso.
- d) Laddove, per esigenze legate alla specifica attività di Ricerca Contrattuale, si renda necessario negoziare, all'interno del contratto di affidamento, condizioni diverse da quelle

² Regolamento UE 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014

previste dal punto b), ivi compresa la cessione della titolarità dei DPI, dovrà essere obbligatoriamente acquisito il parere, vincolante, della Struttura interna, che dovrà pervenire entro 20 giorni lavorativi dalla richiesta; superato tale termine, si considererà acquisito parere positivo. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente comma comporterà la nullità dei contratti sottoscritti.

2. Ricerca Collaborativa

La titolarità dei diritti di proprietà industriale sui Risultati della Ricerca Collaborativa spetta, in quota parte, al CNR, quando detti risultati siano stati conseguiti all'interno di attività svolta con una o più parti, anche private, che abbiano finanziato in parte dette attività. Il CNR si fa carico dei costi di protezione proporzionalmente alla propria quota di co-titolarità.

3. Ricerca finanziata su Base Competitiva

La titolarità dei diritti di proprietà industriale sui Risultati della Ricerca su Base Competitiva spetta, in quota parte, al CNR, fatte salve eventuali diverse disposizioni stabilite dal soggetto finanziatore. In caso di co-titolarità, il CNR si fa carico dei costi di protezione proporzionalmente alla propria quota di co-titolarità

4. Ai fini della disciplina delle situazioni di co-titolarità, si dovrà procedere alla stipula di accordi interistituzionali per la gestione della titolarità congiunta.

5. È salvo in ogni caso il diritto del CNR di continuare ad utilizzare i Risultati oggetto di DPI e le conoscenze correlate per finalità esclusivamente scientifiche, sperimentali e divulgative.

Art. 8 – Norme speciali sui marchi

Con particolare riferimento ai marchi, così come definiti nell'art. 7 del CPI, potrà essere considerato autore del marchio, ovvero Inventore ai sensi del presente Regolamento, il personale identificato come tale durante l'istruttoria condotta dalla Struttura interna.

Art. 9 – Norme speciali sul Software

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano esclusivamente al software suscettibile di tutela attraverso un brevetto per invenzione (c.d. *computer-implemented invention*), possedendone i requisiti e le specifiche tecniche previsti dal CPI.
2. Il software, inteso come programma per elaboratore "in quanto tale", è regolato dalle norme di legge sul Diritto d'Autore³ ed è pertanto escluso dall'ambito di applicazione del presente Regolamento. La titolarità del software così definito è dell'Ente, se generato dal personale CNR nell'ambito delle proprie attività di ricerca, e la sua gestione e valorizzazione è

³ Legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e successive modificazioni

demandata alle strutture organizzative (istituti, dipartimenti, uffici, ecc) all'interno delle quali esso è stato generato.

Articolo 10. Struttura Interna

1. La Struttura Interna coordina e gestisce, anche in collaborazione con i Dipartimenti, tutte le attività previste dal presente Regolamento.
2. La struttura fornisce supporto sugli aspetti relativi alla valorizzazione della ricerca nell'ambito di convenzioni, contratti, accordi quadro, accordi di riservatezza e accordi di trasferimento di materiali e dati che coinvolgono il CNR e le sue struttura organizzative.

PARTE II. GENERAZIONE DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE

Articolo 11. Comunicazione dell'invenzione

1. Il personale CNR che ritenga di aver conseguito, all'interno della propria attività di Ricerca, risultati suscettibili di protezione mediante Diritti di Proprietà Industriale, è tenuto a darne comunicazione alla Struttura Interna, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dalla struttura stessa.
2. Il personale CNR è tenuto a dare tempestiva e completa informazione di tutte le circostanze relative ai risultati conseguiti e a conservare la natura confidenziale delle informazioni per il tempo in cui il CNR dà seguito all'attività di valutazione e protezione.
3. Laddove il personale intenda inviare, o abbia inviato, a comitati editoriali od organizzativi, articoli scientifici e comunicazioni riguardanti i risultati di cui al comma 1, è tenuto ad attendere la fine delle procedure di valutazione e protezione, ovvero a richiedere tempestivamente la sospensione della pubblicazione, fino alla conclusione delle suddette procedure.

Articolo 12. Obblighi del CNR

1. Al ricevimento della modulistica di cui all'art.11 comma 1, la Struttura Interna dà avvio all'attività di valutazione, volta a verificare l'opportunità della protezione e la sussistenza dei requisiti per il conseguimento di Diritti di Proprietà Industriale.
2. Le procedure di valutazione si concluderanno entro sessanta giorni dalla data di conferma della ricezione della modulistica, salvo la sospensione dei termini ai fini dell'acquisizione di eventuali elementi integrativi, qualora la modulistica risulti incompleta.
3. Qualora il CNR ritenga, con decisione insindacabile del Responsabile della Struttura interna, di non procedere alla protezione dei Risultati della Ricerca, il relativo diritto spetterà in via esclusiva agli Inventori. Sono salvi i diritti del committente nel caso di Ricerca Contrattuale, degli eventuali contitolari e i diritti del CNR di utilizzo delle relative conoscenze per finalità di ulteriore ricerca scientifica.
4. Nei casi di cui al comma 3, trovano comunque applicazione le disposizioni dell'art.4 comma 3 e relativi adempimenti.

Articolo 13. Obblighi dell'Inventore

1. Ai fini delle procedure di valutazione e protezione dei Risultati della Ricerca, gli Inventori del CNR sono tenuti a fornire tempestivamente alla Struttura interna tutte le informazioni utili al processo decisionale.
2. Qualora il CNR abbia deciso di procedere alla protezione dei Risultati della Ricerca, gli Inventori dovranno collaborare con la Struttura interna, nonché con i professionisti incaricati, per lo svolgimento delle prescritte attività in tutte le fasi procedurali, nel rispetto delle tempistiche previste.
3. È fatto obbligo agli Inventori di fare quanto necessario per tutelare la natura confidenziale dei Risultati della Ricerca nei limiti in cui ciò sia richiesto per il valido conseguimento dei Diritti di Proprietà Industriale.
4. Ai fini della corretta ed efficiente valorizzazione dei Risultati di Ricerca, è fatto obbligo agli Inventori di collaborare con la Struttura interna e con eventuali terzi incaricati delle attività di promozione e valorizzazione.

Articolo 14. Istruttoria e primo deposito

1. La Struttura Interna, sentiti i Direttori di Dipartimento e i Direttori di Istituto cui afferiscono gli Inventori, procede alla valutazione dei Risultati della Ricerca e sottopone all'approvazione del Responsabile una relazione con la proposta di procedere o non procedere alla protezione.
2. La Struttura Interna avvierà le procedure di protezione dei Risultati della Ricerca mediante ricorso in via preferenziale alle procedure nazionali, salvo che non sussistano particolari ragioni che giustifichino la protezione degli stessi attraverso procedure internazionali.
3. In caso di Risultati derivanti da Ricerca Contrattuale, la decisione di procedere con la tutela è presa dalla Struttura interna, sentito il committente. A tal fine, la Struttura interna, eventualmente in collaborazione con gli Inventori, provvede a informare tempestivamente il committente di ogni informazione o circostanza rilevante ai fini della decisione.

Articolo 15. Spese

1. Le spese connesse al primo deposito di una Privativa Industriale a protezione dei Risultati della Ricerca sono sostenute dalla Struttura Interna, salvi i casi in cui, all'interno di un accordo di Ricerca Contrattuale, sia stato convenuto diversamente con il committente.
2. Ogni successivo costo connesso alle procedure di tutela dei Diritti di proprietà industriale potrà essere sostenuto congiuntamente dalla Struttura Interna e dagli Istituti di afferenza degli Inventori, sulla base di un'analisi congiunta costi-benefici relativi al mantenimento delle privative.
3. Resta inteso che, qualora l'Istituto o il Dipartimento di afferenza degli Inventori disponga di fondi destinati specificatamente alla tutela e valorizzazione delle Privative Industriali, potrà essere loro richiesto di contribuire, in tutto o in parte, alle spese di primo deposito e/o alle successive spese di mantenimento delle privative stesse.

PARTE III. GESTIONE DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE

Articolo 16. Decisione di estensione

1. Il Responsabile della Struttura Interna nomina una commissione interna, costituita dai Referenti per la Proprietà Industriale, responsabile della valutazione sull'opportunità di procedere o meno con l'estensione internazionale della tutela dei DPI. Per tale valutazione, la commissione potrà richiedere il supporto degli Inventori e sentire il parere dei direttori di Istituto e/o Dipartimento cui gli Inventori afferiscono.
2. La decisione di estensione internazionale dei Diritti di Proprietà Industriale è presa dal Responsabile della Struttura interna, sentita la commissione interna ed eventualmente gli Inventori e i direttori di Istituto o Dipartimento, anche in ragione delle prospettive di valorizzazione emerse fino al momento della decisione di estensione.
3. Relativamente alla decisione di non procedere con l'estensione in uno o più Paesi si applica l'art. 18 del presente Regolamento.

Articolo 17. Informativa periodica sul portafoglio

1. Con cadenza annuale la Struttura interna predispone una relazione sullo stato del portafoglio dei Diritti di Proprietà Industriale del CNR, da inviare al Consiglio di Amministrazione e ai Dipartimenti.
2. La relazione di cui al comma precedente individua il numero di titoli di Proprietà Industriale attivi in portafoglio, comprensivo delle domande depositate e ancora in regime di segretezza, del numero dei titoli già oggetto di accordi di valorizzazione, nonché di quelli per i quali sono in corso negoziazioni per la valorizzazione.
3. Nella medesima relazione, la Struttura interna provvede anche a riportare la lista delle privative industriali che sono state dismesse nell'anno di riferimento per, a titolo esemplificativo, obsolescenza della tecnologia, criticità della protezione, costi prevedibili e prospettive commerciali.

Articolo 18. Decisione di abbandono

1. Ove la Struttura interna decida di abbandonare una privativa industriale, anche limitatamente a uno o più Paesi, gli Inventori potranno esercitare il diritto a subentrare nella titolarità dei Diritti di Proprietà Industriale, purché la richiesta venga fatta pervenire alla Struttura Interna in tempo utile per poter espletare le necessarie procedure. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti di eventuali contitolari.
2. Le spese per il subentro nella titolarità, nonché le spese future di mantenimento della privativa industriale, saranno a carico degli Inventori.
3. In caso di subentro, potranno essere concordati eventuali oneri a carico degli Inventori cessionari.

PARTE IV. VALORIZZAZIONE DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE

Articolo 19. Attività di valorizzazione

1. Il CNR provvede, mediante la Struttura interna, a coordinare e/o a fornire supporto alle azioni di valorizzazione dei Diritti di Proprietà Industriale, assicurando che l'attività di valorizzazione non avvenga in contrasto con le finalità del CNR.
2. Negli accordi di valorizzazione, il soggetto che gode dei Diritti di Proprietà Industriale sosterrà, in tutto o eventualmente in parte - nel caso di licenza non esclusiva - i costi connessi con il mantenimento di detti diritti, a far data dalla stipula dell'accordo di valorizzazione.

Articolo 20. Valorizzazione del Know-how del CNR

1. La disciplina prevista dal presente Regolamento si applica esclusivamente agli accordi di valorizzazione a favore di terzi di Know-how di proprietà del CNR quando tale Know-how sia accessorio alla valorizzazione di altre privative industriali.
2. L'attività di valorizzazione dei Risultati della Ricerca del CNR non potrà in ogni caso comportare la compromissione in maniera esclusiva e a titolo definitivo del Know-how.
3. Gli accordi di valorizzazione aventi per oggetto lo sfruttamento del solo Know-how del CNR sono di competenza della struttura organizzativa CNR all'interno del quale il Know-how è stato generato e potranno essere sottoposti all'attenzione della Struttura interna per il necessario supporto alla negoziazione e predisposizione di detti accordi. Non troveranno in ogni caso applicazione le disposizioni dell'art. 24.

Articolo 21. Licenze esclusive e campi d'uso

1. Nell'attività di valorizzazione dei DPI, il CNR predilige la concessione di licenze esclusive, anche eventualmente per campo d'uso o su mercati geografici definiti, anche nei casi di Diritti di Proprietà Industriale derivanti da Ricerca Commissionata.
2. Nel caso di licenza esclusiva, gli accordi di valorizzazione conterranno tutti gli accorgimenti necessari per assicurare l'effettivo e adeguato sfruttamento dei Diritti di Proprietà Industriale da parte del licenziatario.

Articolo 22. Cessioni

Ove in fase di valorizzazione sia richiesta la cessione dei Diritti di Proprietà Industriale del CNR a terzi, il corrispettivo della cessione dovrà essere determinato secondo i vigenti regolamenti comunitari in materia di aiuti di stato.

Articolo 23. Valorizzazione mediante spin-off

La valorizzazione dei Diritti di Proprietà Industriale mediante spin-off è disciplinata dal "Regolamento per la costituzione e la partecipazione del CNR alle imprese spin-off", approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del CNR del 5 febbraio 2019 n.18/2019.

Articolo 24. Ripartizione dei proventi

1. Ove, a seguito dell'attività di valorizzazione dei Diritti di Proprietà Industriale, il CNR consegua proventi economici a qualunque titolo, essi saranno ripartiti secondo la seguente formula:
 - a. Al corrispettivo lordo, andranno preventivamente sottratti i costi sostenuti per il conseguimento, il mantenimento e la valorizzazione dei Diritti di Proprietà Industriale.
 - b. Il 50% della somma ottenuta sulla base della lett. a) verrà corrisposto all'Inventore (o agli Inventori pro quota, in caso di più Inventori). La cifra residua, detratti gli oneri fiscali a carico dell'Ente, sarà suddivisa come segue: un quinto al Dipartimento di afferenza dell'Inventore (o ai Dipartimenti pro quota, in caso di uno o più Inventori provenienti da diversi Dipartimenti), due quinti all'Istituto di afferenza dell'Inventore (o agli Istituti pro quota, in caso di uno o più Inventori provenienti da diversi Istituti) e due quinti alla struttura di cui all'art. 10.

Articolo 25. Utilizzo del nome e del marchio del CNR

1. Il nome e il marchio istituzionale del CNR e/o dei suoi Istituti sono di proprietà esclusiva del CNR.
2. L'utilizzo del nome e del marchio del CNR può essere concesso a titolo gratuito alle imprese spin-off di cui al "Regolamento per la costituzione e la partecipazione del CNR alle imprese spin-off".
3. Nell'ambito delle attività connesse ad accordi di valorizzazione dei DPI, l'utilizzo, da parte di terzi, del nome e del marchio del CNR e dei suoi Istituti, nonché eventuali diciture a questi correlate, può essere autorizzato dal Responsabile della Struttura Interna, a seguito di opportune verifiche in merito alle modalità di utilizzo, e purché venga assicurato il decoro dell'Ente e non vi sia nessuna associazione a iniziative contrarie ai valori del CNR, a norme imperative e al buon costume. La Struttura Interna, inoltre, determina l'eventuale corrispettivo e le modalità di utilizzo. La Struttura Interna provvederà ad inserire l'elenco delle autorizzazioni concesse nella relazione annuale di cui all'art. 17.
4. L'utilizzo del nome e del marchio del CNR e dei suoi istituti per iniziative di tipo commerciale, ovvero per iniziative di tipo istituzionale, scientifico e divulgativo, al di fuori di contratti di valorizzazione dei DPI, può essere autorizzato dal Consiglio di Amministrazione, su richiesta degli interessati. Il Consiglio di Amministrazione determina inoltre il corrispettivo e le modalità per l'utilizzo.

PARTE V. NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 26. Disposizioni finali

1. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, le procedure in corso relative ai Diritti di proprietà industriale del CNR saranno soggette alle disposizioni qui previste.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni del Decreto di riordino del CNR, dello Statuto, di eventuali regolamenti interni, in quanto applicabili.
3. Il presente Regolamento, emanato con Decreto del Presidente, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.